

**NUOVI OBBLIGHI NOMINA
COLLEGIO SINDACALE o SINDACO UNICO o REVISORE
NELLE SRL**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il “**Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza**”, approvato il 10/1/2019, in attuazione della L. 155/2017.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la **disciplina delle procedure concorsuali**, con due principali finalità:

- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità contenute nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la riforma contenuta nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede le seguenti modifiche alla legge fallimentare:

- si **sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale”** in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
- si introduce un **sistema di allerta** finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando **continuità aziendale**;
- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la **riduzione della durata e dei costi** delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure

concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;

- si **armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza** del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

IMPORTANTE

Segnaliamo che le nuove disposizioni prevedono l'obbligo della nomina del **collegio sindacale o sindaco unico o revisore** per le S.r.l. che superano per due anni consecutivi **di uno** (prima erano 2) dei 3 limiti (aggiornati) riportati art. 2477 c. 3, e precisamente:

- un attivo superiore a Euro 2.000.000
- un fatturato superiore a Euro 2.000.000
- 10 dipendenti

Al ricorrere di questi presupposti le **Srl** interessate avranno a disposizione 9 mesi, che decorrono dalla data del 16 marzo (data corrisponde al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione (14 febbraio) nella Gazzetta Ufficiale del decreto) per:

- nominare l'organo di controllo o il revisore
- e (se necessario) uniformare l'atto costitutivo e lo statuto in base alle nuove disposizioni.

(p.s. si tralasciano gli articoli dei commentatori che indicano i 9 mesi come termine entro cui variare lo Statuto, mentre in caso di Statuti che già lo prevedano la nomina dovrebbe già avvenire, al ricorrere delle condizioni, in sede di approvazione del bilancio dell'anno 2018).

Lo Studio si sta attivando per individuare soluzioni appropriate alle esigenze nascenti da questi nuovi obblighi legislativi.

Tali organi di controllo dovranno tempestivamente segnalare all'OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese) istituito presso le Camere di Commercio lo scostamento da indicatori quali:

Indicatori finanziari

- Situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
- Prestiti prossimi alla scadenza senza prospettive di rinnovo o di rimborso oppure un'eccessiva dipendenza da

prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine

- Indizi di cessazione del sostegno finanziario dei creditori
- Bilanci che mostrano flussi negativi di cassa
- Rilevanti perdite operative o diminuzione del valore delle attività utilizzate per generare flussi di cassa
- Discontinuità o difficoltà nel pagamento dei dividendi
- Incapacità di pagare i debiti alla scadenza
- Cambiamento delle formule di pagamento concesse dai fornitori, ad esempio passaggio dal pagamento "a credito" a quello "alla consegna"
- Incapacità di ottenere finanziamenti per nuovi prodotti o per altri investimenti necessari

Indicatori gestionali

- Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o cessare l'attività
- Mancata sostituzione di membri della direzione con responsabilità strategiche
- Perdita di mercati, clienti chiave, contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori
- Problemi nella gestione del personale
- Scarsità nell'approvvigionamento di forniture necessarie
- Entrata nel mercato di concorrenti di successo

Altri indicatori

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali
- Procedimenti legali in corso che, in caso di esito negativo, comporterebbero corpose richieste di risarcimento
- Modifiche di leggi o regolamenti o politiche governative che possano influenzare negativamente l'attività
- Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata nessuna polizza assicurativa

L'OCRI dopo aver ricevuto dagli organi di controllo societario, ma anche dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione), avrà il compito di:

- **gestire la fase di allerta** per tutte le imprese e
- **assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi** per le imprese diverse da quelle minori.

Studio Dott. Begni & Associati